



TRIBUNALE DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Procedura da sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio del debitore n. 1/2019 v.g.

Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice delegato, dr.ssa Song Damiani, ha emesso il seguente

DECRETO

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15 maggio 2019, nel procedimento iscritto al n. 1 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2019, avente ad oggetto: Liquidazione del patrimonio del debitore di DONATO Rosario,

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 12.04.2019, l'istante, nato a Catanzaro il 26.07.1981, ha proposto domanda di liquidazione del proprio patrimonio allegando la relazione particolareggiata dell'O.C.C., l'elenco dei beni mobili e il CRIF della coniuge in regime di separazione dei beni.

Con decreto del 24 aprile 2019, veniva fissata l'udienza di comparizione del richiedente e del professionista nominato in sostituzione dell'o.c.c. al fine di fornire chiarimenti in ordine alle spese mensili necessarie per il mantenimento del nucleo familiare e i redditi con cui farvi fronte.

Sentito il ricorrente e il gestore della crisi, il Giudice delegato riservava la decisione.

Rilevato che sussistono per il ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 ed in particolare:



- non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;

rilevato che, ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3, il ricorso è corredato dalla documentazione prevista dalla legge regolatrice e la sussistenza dei requisiti risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati dalla dott.ssa Maria Antonietta Viscomi, professionista nominata dal competente O.C.C.;

verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni dalla data di deposito del ricorso;

ritenute sufficientemente circostanziate le cause dell'indebitamento e valutata positivamente la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente obbligazioni;

assunto il giudizio di completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal debitore a corredo della domanda, come risulta dalla relazione del professionista nominato dall'O.C.C.;

considerato inoltre quanto segue:

- che il ricorrente è coniugato, in regime di separazione dei beni, con [REDACTED] [REDACTED] ed è padre della minore [REDACTED], nata il [REDACTED];
- che attualmente il ricorrente, già titolare di un'impresa artigiana operante nel settore della fabbricazione di infissi cancellata dal Registro delle imprese in data 22.03.2012, svolge attività di lavoratore dipendente a tempo determinato, scaduto in data 30.10.18 e prorogato temporaneamente sino al 21.10.20) presso la [REDACTED] [REDACTED] percependo uno stipendio mensile di circa € 1.500,00 netti;
- che solo nel 2018, il ricorrente ha conseguito un reddito pari ad €. 20.212,49, come da CUD 2019 per l'anno d'imposta 2018, mentre i redditi degli anni precedenti erano irrilevanti, come da relazione particolareggiata redatta dalla Dott.ssa Viscomi;
- che le cause dell'indebitamento risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato reddito nel corso degli anni pregressi (anni in cui è maturata la situazione



debitoria) a seguito della crisi di settore che ha investito l'economia e che vedeva il Donato quale imprenditore artigiano e nella temporanea retribuzione oggi percepita dallo stesso, risultante insufficiente a far fronte alle esigenze familiari;

- che il reddito complessivo netto mensile del ricorrente ammonta a circa € 1.500,00 e le spese correnti mensili necessarie al pagamento di finanziamenti pregressi - non in senso strettamente inteso necessarie al sostentamento del nucleo familiare come assunto in ricorso e nella relazione dell'O.C.C. - ammontano ad € 1.667,00 mensili (alle quali provvede in massima parte la coniuge che ha una stabile occupazione, sebbene siano coniugati in regime di separazione dei beni);

ritenuto sul punto che, al fine della determinazione della somma necessaria al mantenimento del nucleo familiare del ricorrente, in considerazione della deroga al principio generale della garanzia patrimoniale generica sancito dall'art. 2940 c.c. e del "sacrificio" imposto alle ragioni creditorie, si possa utilizzare come parametro il c.d. indice di povertà determinato dall'Istat per l'anno 2018, che in relazione ad una famiglia analoga a quella del ricorrente che vive in una città del Mezzogiorno con abitanti tra i 50.000 e i 250.000 è ritenuta povera se non dispone di € 1.066,95 al mese, si reputa congruo escludere dalla liquidazione l'importo di € 1.200,00 dallo stipendio netto percepito dal ricorrente;

rilevato che la situazione patrimoniale del ricorrente, alla data di presentazione del ricorso, evidenziava le seguenti poste passive (di seguito si riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione percentuale dell'incidenza di ogni singolo debito sulla posizione debitoria complessiva):

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.
Agenzia Entrate-Riscossione - <i>Crediti Privilegiati (INPS gestione IVS 2010-2011 1 rata 2012, Inail 2010-2011-2012, Tari anno 2011-2012, Regione Calabria settore tributi e contenzioso)</i>	11.938,23	17,30%
Comune di Catanzaro - <i>Crediti Privilegiati (Tari 2013-2014-2015-2016-2017-2018)</i>	1.158,50	1,70%



TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI (A)	13.096,73	19,00%
Agenzia Entrate-Riscossione - <i>Crediti chirografari (Prefettura di CZ, Bolli auto, Diritti camerali 2009-2011, Azienda osped. Pugliese-Ciaccio)</i>	24.550,17	35,70%
Soget Spa - <i>Crediti Privilegiati (ruoli idrici)</i>	208,12	0,30 %
Regione Calabria – <i>Crediti chirografari Bolli auto</i>	822,42	1,20%
Debiti commerciali – <i>Crediti chirografario Fornitore Mercuri Legno Acciai Srl in Fallimento</i>	11.573,09	16,80%
MB Credit Solutions Spa (ceduto da Neos Finance) – <i>Credito chirografario</i>	13.529,00	19,70%
Mutuo BPER – <i>Credito chirografario</i>	5.016,93	7,30%
TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI	55.699,73	81,00%
TOTALE DEBITO COMPLESSIVO (A+B)	68.796,46	100,00 %

tenuto conto che il nucleo familiare del ricorrente è composto dalla coniuge [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] e dalla figlia minore [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED];

rilevato che il patrimonio del ricorrente, Rosario Donato, messo a disposizione dei creditori comprende la parte di stipendio superiore all'importo sopra indicato (€ 300,00 al mese) e l'autovettura MITSUBISHI PAJERO targata AZ 083 LC (valutata in € 4.000,00);

rilevato che il ricorrente ha proposto la soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel seguente Piano di Liquidazione, di cui si riporta di



seguito una tabella riepilogativa del riparto, precisando che l'importo dei crediti prededucibili è costituito dal compenso spettante all'O.C.C., dott.ssa Maria Antonietta Viscomi, per € 836,17 e dal compenso per il nominando liquidatore per € 627,00 e che la percentuale di soddisfazione dei creditori sarà maggiore in considerazione della parte di stipendio – originariamente non prevista - che sarà messa a disposizione della liquidazione

	Totale Credito	Credito Soddisfatto	% Soddisfazione
Crediti Prededucibili (vedi dettaglio sotto)	1.463,17	1.463,17	100,00%
Crediti Privilegiati Immobiliari Ipotecari	0	0	0,00%
Crediti Privilegiati Immobiliari Ipotecari	0	0	0,00%
Crediti Privilegiati Immobiliari non Ipotecari	0	0	0,00%
Crediti Privilegiati Mobiliari Ipotecari	0	0	0,00%
Crediti Privilegiati Mobiliari non Ipotecari	13.096,73	2.536,83	19,40%
Crediti Chirografari	55.699,73	0	0,00%



TOTALE	70.259,63	4.000,00	5,69%
---------------	------------------	-----------------	--------------

Ritenuto, infine, che l'ammissione del debitore al beneficio della esdebitazione, ai sensi dell'art. terdecies della L. 3/12, possa avvenire, ricorrendone i presupposti, solo successivamente alla chiusura della liquidazione su ricorso appositamente presentato dal ricorrente entro l'anno dalla chiusura stessa;

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di cui all'art. 14 ter e ss. della legge n.3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 del ricorrente Donato Rosario (c.f. DNTRSR81L26C352K);
2. nomina liquidatore la dott.ssa Maria Antonietta Viscomi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 e già nominata O.C.C. nella procedura in oggetto;
3. dispone, ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2 lett. B), che fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura, non essendone prevista l'omologazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
4. stabilisce che il ricorso e il presente decreto di apertura vengano pubblicati a cura del liquidatore e a spese del ricorrente nel Registro Imprese e sul sito internet del Tribunale di Catanzaro nell'apposita sezione;
5. ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore e a spese del ricorrente, sui beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
6. ordina la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il debitore e la propria famiglia ad utilizzare l'autovettura sino alla vendita della stessa o sino al momento in cui il



- liquidatore riterrà necessaria l'acquisizione di tale bene al fine di procedere alla sua vendita;
7. fissa i limiti di cui all'art. 14 ter, comma 6, L. n. 3/2012 in € 1.200,00, somma aggiornata annualmente secondo gli indici Istat, escludendo detta somma dalla liquidazione;
 8. ordina, ai sensi dell'art. 14 undecies L. 3/12 che i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter, costituiscano oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi e che ai fini di cui sopra il debitore, in tal caso, integri l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3 L. 3/12;
 9. dispone che il liquidatore comunichi al datore di lavoro attuale ed al datore di lavoro futuro di DONATO Rosario (c.f. DNTRSR81L26C352K) di versare la somma eccedente la suindicata somma direttamente al liquidatore sul conto corrente intestato alla procedura;
 10. dispone che il Liquidatore depositi ogni sei mesi una relazione sull'attività compiuta al Giudice delegato;
 11. fa presente che il decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 -ter è equiparato all'atto di pignoramento e che la durata massima della liquidazione è di quattro anni dalla presentazione della domanda;
 12. dichiara non luogo a provvedere in ordine all'ammissione all'esdebitazione.
- Catanzaro, lì 15 luglio 2019

Il Giudice delegato
Dott.ssa Song Damiani

